

Pubblicato il 29/09/2022

N. 00629/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, Floriana Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Urru in Cagliari, via Genneruxi n. 5;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Candio in Cagliari, via Roma n. 235;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Dlr Ambiente Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi, Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri N° 32;

per l'annullamento

- della determinazione 28 marzo 2022, n. 356, recante “gara di appalto per l'affidamento della “Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari” – CIG 876535361E – Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva del servizio”;

- dei verbali di gara;

- di ogni altro atto connesso, supposto o consequenziale

nonché per l'accesso *ex* art. 116, c. 2, c.p.a.

a tutta la documentazione, amministrativa e tecnica, presentata da -OMISSIS-S.p.A. in gara e in particolare: i) parte oscurata del D.G.U.E. relativa alle dichiarazioni di cui art. 80, comma 5, lett. c) D. Lgs. 50/2016; ii) offerta tecnica nella parte non concessa e in particolare a) relazione tecnica dei servizi offerti nella parte oscurata; b) allegato 02 alla relazione tecnica e c) allegato 05 alla relazione tecnica; iii) i documenti a comprova dei requisiti.

e per la declaratoria di inefficacia

dell'eventuale contratto medio tempore stipulato tra il Comune di -OMISSIS- e la controinteressata -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (Ciclat) ha esposto di aver partecipato alla procedura di selezione, indetta dal Comune di - OMISSIS-, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto *“Gara di appalto per l'affidamento della “Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari” da espletarsi sul sistema SardegnaCAT”* -OMISSIS-, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con base d'asta pari a Euro 4.699.974,65.

La procedura, a cui hanno partecipato solo la ricorrente e la controinteressata, è stata aggiudicata alla controinteressata, che ha riportato il punteggio finale di 93,07, mentre la ricorrente è giunta seconda con il punteggio di 92,84.

2. A seguito della presentazione di istanza di accesso ai documenti da parte della ricorrente, la controinteressata ha proposto opposizione, dichiarando che *l'“offerta tecnica contiene segreti tecnici e commerciali e know-how tecnico-industriale” e, allegando LinkWeTransfer dal quale scaricare (parte) dell'offerta tecnica: in particolare, non è stato trasmesso l'Allegato 05-Schede tecniche dei mezzi ed attrezzature, che non era stato neppure segnalato come parte secretata nella “Dichiarazione segreti tecnici e/o commerciali”*.

La stazione appaltante ha poi trasmesso parzialmente la documentazione richiesta, oscurando tuttavia parte del D.G.U.E.; parte dell'offerta tecnica e la documentazione fornita a comprova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria, senza motivare le ragioni del parziale diniego di accesso.

3. La ricorrente perciò ha proposto l'odierno ricorso avverso l'aggiudicazione, instando altresì per l'accoglimento integrale dell'istanza di accesso ai documenti ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm., trattandosi di accesso difensivo ex art. 53, comma 6 Codice dei Contratti, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito dell'ostensione.

Con il ricorso principale, alla luce della documentazione inizialmente resa nota, ha dedotto *Violazione dell'art. 95 c. 1 e 8 d. lgs. 50/2016. Falsa applicazione dell'art. 18 del Disciplinare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza di motivazione; manifesta incongruità e illogicità del giudizio*, con particolare riferimento al punteggio numerico attribuito al criterio di valutazione sub. D, ove si riferisce alla riduzione dell'impatto ambientale (in termini di contenimento delle emissioni e della rumorosità) dei mezzi.

Tuttavia in nessuna parte della *lex specialis* di gara sarebbe indicato come la riduzione dell'impatto ambientale nell'uso di tali automezzi sarà valutata e, perciò, la Commissione avrebbe dovuto fornire una congrua motivazione in merito al punteggio numerico attribuito, non essendo possibile ricostruire i diversi punteggi attribuiti alla controinteressata (8,17) e alla ricorrente (7,83); punteggi che appaiono illogici alla luce del contenuto delle relazioni tecniche presentate dalle imprese che, al più, potrebbero essere pari, con conseguente superamento della prova di resistenza.

4. Resiste il Comune di -OMISSIS-, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

5. Si è costituita la controinteressata -OMISSIS- che ha eccepito l'irricevibilità del motivo di ricorso principale per tardività, nonché l'inammissibilità per omessa impugnazione della *lex specialis* sul punto contestato, nonché per violazione della sfera di riserva del merito e, comunque, la sua infondatezza.

6. Con ordinanza n. 143/2022 è stata accolta la domanda di accesso ai documenti amministrativi, formulata in via incidentale dalla ricorrente, in seguito alla quale il Comune di -OMISSIS- ha reso disponibile la documentazione richiesta.

7. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori vizi dell'aggiudicazione, alla luce dei documenti sopravvenuti:

- *Violazione dell'art. 80 c. 5 lett. c) e c-ter) d. lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione*, in quanto dalla documentazione sono emerse dichiarazioni che incidono sull'affidabilità della controinteressata, in

particolare, quali episodi rilevanti *ex art. 80 c. 5 lett. c)* del Codice dei Contratti:

- interdittiva prefettizia *ex artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011*, poi revocata;
- procedimento penale innanzi al Tribunale di -OMISSIS-, relativo alla società -OMISSIS-, in virtù delle disposizioni di cui art. 1, 5, 6 e 7 D. Lgs. 231/2001 “*Responsabilità amministrativa degli enti*” e a *ex* dipendenti ed *ex* amministratori di -OMISSIS- medesima;
- ulteriore procedimento penale, innanzi al Tribunale di -OMISSIS-, in cui sono stati contestati a due dirigenti di -OMISSIS- diversi reati ambientali, conclusosi con sentenza dichiarativa di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
- comminazione di molteplici ammende a seguito delle molteplici contestazioni di diversi reati ambientali ricevute da ARPA Umbria, poi pagate al fine di ottenere l'estinzione dei reati medesimi;

quali episodi rilevanti *ex art. 80 c. 5 lett. c-ter*:

- condanna con sentenza Corte dei Conti, Sez. Giur. -OMISSIS-al pagamento della somma di Euro 202.909,45 per non aver raggiunto apprezzabili risultati nel conseguimento degli obiettivi di legge di raccolta differenziata (confermata in sede d'appello e di ricorso per Cassazione);
- procedimento pendente innanzi alla Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Regionale dell'Umbria, per i medesimi fatti di cui al procedimento penale concluso con sentenza dichiarativa dell'intervenuta prescrizione, relativo a un danno erariale stimato nella misura di Euro 20.947.683,64.

Perciò, pur a fronte di tali elementi emergenti dalle dichiarazioni rese da -OMISSIS-, è illegittimo l'operato della stazione appaltante che non ha motivato in merito all'affidabilità dell'operatore economico.

8. Anche avverso tali motivi aggiunti, il Comune e la controinteressata hanno resistito, domandando il rigetto del ricorso siccome infondato.

9. Si è altresì costituita in giudizio, con atto di intervento *ad adiuvandum*, la DLR Ambiente Soc. Coop. a r.l. (DLR), nella sua qualità di esecutrice

designata dalla ricorrente Ciclat, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso principale e per motivi aggiunti.

10. All'udienza pubblica del 21.09.2022, in vista della quale le parti hanno depositato rispettive memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Preliminarmente, deve essere affermata l'ammissibilità dell'intervento spiegato in causa dalla società DLR e contestato dalle parti resistenti e controinteressata.

A tal fine è sufficiente rilevare come a fondare la legittimazione all'intervento della DLR non sia semplicemente l'e-mail con cui la ricorrente le comunicherebbe che, in caso di aggiudicazione conseguita, sarebbe l'esecutrice delle prestazioni, bensì la peculiare natura giuridica della società cooperativa Ciclat.

In questo senso infatti, come documentato, essa è socia della Ciclat, la cui forma giuridica è quella della Società Cooperativa di secondo grado a mutualità prevalente, *ex art.* 2512 del Cod. Civ., nell'ambito della quale, come eccepito da Ciclat, è corretto ritenere che l'esecuzione dell'appalto da parte di uno dei soci rappresenti la concreta attuazione della funzione sociale del modello societario descritto.

Risulta dunque chiaro il vantaggio che deriverebbe a DLR dall'accoglimento del ricorso, in quanto socia esecutrice di Ciclat e la sua alterità di posizione rispetto alla stessa ricorrente, che non l'avrebbe abilitata certo a proporre il ricorso principale, posto che DLR non ha partecipato alla procedura di gara.

Tutte le questioni relative ad una supposta cessione del contratto o subappalto non consentito che Ciclat opererebbe in favore di DLR e che ne dovrebbero perciò comportare l'esclusione, oltre che apparire superate dal descritto modello societario, non sono neppure rilevanti nel caso di specie, posto che non è oggetto del giudizio l'ammissione alla gara di Ciclat.

12. Ciò posto, nel merito, il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato, potendosi perciò prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari spiegate dalle parti resistente e controinteressata.

12.1. Con esso la ricorrente ha dedotto, come visto, l'illegittimità dell'aggiudicazione per insufficienza del punteggio numerico attribuito alle due società parti del giudizio con riferimento al parametro di cui all'art. 18.1. lett. D) del Disciplinare, ove, per le *"Caratteristiche dei mezzi utilizzati per l'espletamento dei servizi"* è prevista l'attribuzione di punti 10.

Ad avviso della ricorrente tale criterio sarebbe non sufficientemente specifico e, perciò, in difetto di definizione da parte della Commissione con maggiore specificità, sarebbe stata necessaria una motivazione pregnante in merito al punteggio numerico attribuito alla ricorrente (7,83) e alla -OMISSIS- (8,17), di per sé insufficiente, con particolare riferimento al fatto che *"in nessuna parte della lex specialis di gara è indicato come la riduzione dell'impatto ambientale nell'uso di tali automezzi sarà valutata"* (pag. 6 ricorso).

13. Il motivo non è fondato.

Come noto e argomentato dalla stessa ricorrente, *"il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici"* (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 12/03/2021, n. 2118).

Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, nel caso di specie i criteri forniti dalla disciplina di gara in merito all'applicazione del punteggio previsto per la lettera D) *"Caratteristiche dei mezzi utilizzati per l'espletamento dei servizi"*, risultano sufficienti e articolati.

13.1. In merito, già la stessa ricorrente richiama la tabella contenuta a pag. 16 della Relazione Tecnica predisposta dal Comune di -OMISSIS-, nella quale sono indicati i diversi automezzi previsti per l'esecuzione dei servizi (doc. 14),

che va ad aggiungersi a quanto contenuto nel Disciplinare di gara, ove l'art. 18.1. individua il punteggio massimo attribuibile per il criterio sub. D) (10 punti) e quale criterio motivazionale per la sua attribuzione indica: "*Sarà valutata la rispondenza dei mezzi alle caratteristiche del centro abitato e, più in generale, del territorio comunale di -OMISSIS-, nonché la riduzione del loro impatto ambientale (in termini di contenimento delle emissioni e della rumorosità)*".

In aggiunta peraltro, il successivo art. 18.2. del Disciplinare, indica espressamente che "*ciascuno degli elementi qualitativi indicati al punto precedente è valutato attraverso la media dei coefficienti, variabili da zero a uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento ai livelli di valutazione di seguito elencati, attribuiti dalla Commissione Giudicatrice: Ottimo da 0,801 a 1,00; Molto buono da 0,601 a 0,80; Buono da 0,401 a 0,60; Adeguato da 0,201 a 0,40; Scarso da 0,00 a 0,20*".

Inoltre, la Relazione Tecnica già richiamata, in aggiunta alla Tabella riassuntiva sui mezzi menzionata anche dalla parte ricorrente, enuclea con particolare dettaglio tutte le caratteristiche e le condizioni di riferimento per gli automezzi stessi (cfr. ancora doc. 14 pp. 13-15).

Alla luce di tali articolati criteri di riferimento, essi non possono essere considerati insufficienti ai fini di sorreggere l'attribuzione del solo punteggio numerico in relazione all'elemento di valutazione sub. D) qui in contestazione, risultando particolarmente descrittivi nonché idonei a comprendere il giudizio "di valore" attribuito dalla Commissione sulla base della griglia di comparazione di cui all'art. 18.2. del Disciplinare stesso.

13.2. Non può essere sufficiente a sorreggere la censura l'unico elemento, nella sostanza, portato dalla ricorrente a giustificazione della ritenuta insufficienza dei criteri, *i.e.* come sarà valutata la riduzione dell'impatto ambientale degli automezzi.

Tale elemento infatti è menzionato nell'art. 18.1. del Disciplinare unitamente a quello della rispondenza dei mezzi alle caratteristiche del centro abitato e, più

in generale, del territorio comunale di -OMISSIS-, giungendo così a comporre il quadro di riferimento nella valutazione degli automezzi.

Inoltre, proprio in merito alla riduzione dell'impatto ambientale, nello stesso art. 18.1. è altresì indicato il riferimento al contenimento delle emissioni e della rumorosità; tali parametri sono ovviamente desumibili dalle offerte tecniche e dai relativi allegati presentate dalle società e, sulla base degli elementi da esse emergenti, la Commissione ha perciò espresso i relativi giudizi, confluiti nel punteggio numerico assegnato e corrispondente al giudizio di cui all'art. 18.2. del Disciplinare.

Sul punto d'altronde, come eccepito dalle parti resistente e controinteressata, l'offerta tecnica della -OMISSIS- contiene una tabella contenente l'indicazione dei valori delle emissioni e della rumorosità dei propri automezzi (doc. 33 - OMISSIS-, parr. D.1.5. "emissioni atmosferiche" e D.1.6. "emissioni acustiche" pp. 116-118).

Di tal che, posto che in realtà il sub-criterio della riduzione dell'impatto ambientale è stato oggetto di ulteriore dettaglio nella scomposizione operata in termini di emissioni e rumorosità (dunque inquinamento atmosferico e acustico), esso risulta più che sufficiente a giustificare il punteggio numerico attribuito dalla Commissione giudicatrice in favore della controinteressata, proprio a fronte del contenuto della relazione tecnica della stessa, che dettaglia tali sottoparametri e sulla base dei quali è stato perciò attribuito il punteggio numerico (e il corrispondente giudizio *ex* art. 18.2. del Disciplinare).

Risulta invece una valutazione ultronea - e come tale irrilevante - quella pretesa dalla ricorrente in memoria circa la necessità che -OMISSIS- rapportasse i dati indicati in merito alle emissioni al numero di ore di utilizzo dei mezzi, poiché non è condivisibile l'affermazione per cui in assenza di tale operazione la Commissione non fosse nelle condizioni di esprimere una valutazione sul parametro dell'offerta tecnica proposta dal controinteressato, bensì semplicemente la ricorrente pretenderebbe di introdurre quante

maggiori specificazioni possibile, poiché soggettivamente più favorevoli in questa sede; il che rende infondata la deduzione, se riguardata a fondamento di una censura di illegittimità per irragionevolezza e insufficienza della motivazione del punteggio, unica ammissibile, che appare al contrario sufficiente e giustificata dai dati istruttori acquisiti.

13.3. La pretesa della ricorrente di una elencazione ulteriori di sub-criteri riferibili al solo sub-parametro della riduzione dell'impatto ambientale, come operata a pag. 6 del ricorso, risulta inammissibile, in quanto, pur a fronte di un criterio sufficiente e ragionevole per l'attribuzione del punteggio, pretende di richiedere un soggettivo grado di ulteriore analiticità, ponendosi in contrasto con la discrezionalità, anche tecnica, sussistente pacificamente in materia in capo alla stazione appaltante.

Sotto tale profilo infatti, la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che *"la scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili"* (Consiglio di Stato, sez. V, 26/03/2020, n. 2094; T.A.R. Roma, sez. I, 03/02/2022, n. 1280).

Come sopra argomentato, nella predisposizione dei criteri da parte della stazione appaltante nella procedura in questione, essi risultano sufficientemente determinati, laddove affermare che sarebbe dovuto essere indicati ulteriori sub-criteri per determinare l'attribuzione del punteggio in relazione al parametro di giudizio sub. D determina un sindacato non consentito al giudice amministrativo.

14. Così posti i termini della questione, anche i numerosi riferimenti svolti nel ricorso alla comparazione tra l'offerta tecnica della ricorrente e quella della controinteressata, sulla base delle quali argomentazioni emergerebbe

l'insufficienza dell'attribuzione del punteggio numerico, risultano inammissibili nel giudizio di legittimità dell'aggiudicazione, sconfinando nell'opinabilità della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione di gara in merito alle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti.

Ciò d'altronde risulta dalle stesse allegazioni contenute in ricorso, nelle quali la ricorrente afferma che, a seguito della comparazione svolta tra gli elementi dell'offerta tecnica in relazione al criterio sub. D), -OMISSIS- "*avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore a Ciclat T.A. o, in alternativa, (quantomeno!) ad entrambi i concorrenti sarebbe stato necessario (ragionevolmente!) attribuire il medesimo punteggio in relazione al criterio D*" (p. 10 ricorso).

Una tale operazione, esclusa l'insufficienza dei criteri di valutazione delle offerte risultante dagli atti di gara, pretende unicamente di sostituire i punteggi attribuiti dalla Commissione con quelli, peraltro del tutto ipotetici e generici (attribuire quantomeno "*il medesimo punteggio*") proposti dalla ricorrente sulla base di una soggettiva valutazione delle offerte.

D'altronde, tale giudizio si fonda sulla parcellizzazione degli elementi in questione, ove la ricorrente ne valorizza specificamente alcuni, sia in positivo della propria offerta che in negativo di quella della -OMISSIS- (cfr. pagg. 8-9), tralasciando però la circostanza che la valutazione di irragionevolezza di un punteggio attribuito dalla Commissione, unica consentita a questo giudice, non può essere desunta solo sulla base di singoli profili, essendo essa una valutazione complessiva di tutti gli elementi istruttori risultanti dalle offerte tecniche in relazione al parametro per cui è attribuito il punteggio in contestazione.

15. Alla luce di tali elementi perciò, i punteggi attribuiti dalla Commissione di gara in relazione al criterio sub. D) non possono essere considerati irragionevoli o privi di sufficiente supporto motivazionale, con la conseguenza dell'infondatezza del ricorso principale, che deve dunque essere rigettato.

16. Venendo alla censura proposta con il ricorso per motivi aggiunti, la stessa è del pari infondata e deve essere rigettata.

Con essa, come anticipato, la ricorrente ritiene che dalle dichiarazioni rese dalla controinteressata nel DGUE emergono episodi riconducibili alle lett. c) e c-ter) dell'art. 80, comma 5 del Codice dei Contratti, che avrebbero imposto alla stazione appaltante una motivazione sulla affidabilità dell'operatore nel deciderne l'ammissione alla procedura.

17. In diritto, vale ricordare i principi ermeneutici in merito all'onere motivazionale gravante sulla stazione appaltante in caso di ammissione alla gara di un operatore economico, per vero richiamati da tutte le parti in causa, come ribaditi schematicamente da ultimo dal Consiglio di Stato (cfr. in part. Sez. IV, 14 giugno 2022, n. 4831):

- la stazione appaltante che procede all'ammissione alla gara di un'impresa, non ritenendo rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicitamente o per *facta concludentia*, ossia con la stessa ammissione alla gara dell'impresa (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500; id. 9 settembre 2019, n. 6112);

- la motivazione può essere ricavata *per relationem* dall'adesione della stazione appaltante alle argomentazioni con cui, nel rendere le rispettive controdeduzioni, le società partecipanti alla gara hanno contestualmente indicato le ragioni idonee ad escludere l'incidenza delle vicende ivi indicate sulla propria integrità e affidabilità professionale (Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2021, n. 7501).

- è invece il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione della esistenza di un illecito professionale e sulla sua qualificazione in termini di "gravità" tali da minare la affidabilità del concorrente, a necessitare di una espressa e puntuale motivazione; la stazione appaltante deve quindi motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è,

in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; id., VI, 18 maggio 2016, n. 3198);

- solo una pregressa vicenda professionale che appaia, *ictu oculi*, di particolare rilevanza, impone alle Amministrazioni oneri positivi di istruttoria e di motivazione, in funzione di tutela delle legittime aspirazioni degli altri concorrenti e del più generale interesse pubblico alla retta e trasparente conduzione della procedura (Cons. Stato, sez. V, n. 1500 del 2021, cit.).

18. Ora, a fronte di tale impostazione, si coglie l'infondatezza della censura proposta dalla ricorrente, in quanto il DGUE e la dichiarazione sostitutiva *ex art. 80*, presentate in sede di gara dalla -OMISSIS-, risultano particolarmente analitiche nel descrivere le vicende che la ricorrente assume rilevanti ai fini del giudizio di esclusione, così da determinare una completezza istruttoria in merito ai fatti descritti e poter affermare come, in presenza del giudizio di ammissione dell'impresa, la stazione appaltante abbia compiutamente valutato l'affidabilità dell'impresa, alla luce dei fatti descritti.

19. Ciò, in primo luogo, con riferimento a numerose vicende che sono state pure dichiarate dall'impresa controinteressata, ma che attengono a fatti risalenti a data antecedente il triennio precedente l'indizione della gara.

Sul punto, anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, pertinentemente richiamata dalla parte controinteressata, ha ribadito che "*è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), cit., che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara; conclusione alla quale si è giunti, dapprima, richiamando il principio generale di proporzionalità di derivazione unionale e osservando come la previsione di un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale implicasse un evidente contrasto con tale principio, per la possibilità riconosciuta all'amministrazione appaltante di dare rilevanza a fatti che - per il tempo trascorso - non rappresentano più un indice su cui misurare l'affidabilità professionale dell'operatore economico.*

Un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza l'individuazione di un preciso limite di operatività, infatti, "potrebbe rilevarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici

imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa (...). La questione, pertanto, va risolta alla luce della norma di cui all'art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all'interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle "false dichiarazioni [...] richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione" [lett. b)]) non può essere superiore a "tre anni dalla data del fatto in questione").

Alla disposizione contenuta nella direttiva la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha attribuito efficacia diretta nell'ordinamento interno, con conseguente immediata applicabilità (si veda, in tal senso, anche Cons. Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576, con riferimento alla illegittimità dell'esclusione dell'operatore economico dalla gara dovuta a risoluzione pronunciata da oltre tre anni, da computarsi a ritroso dalla data del bando; nonché Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1605; V, 12 marzo 2020, n. 1774)" (Cons. Stato, Sez. sez. V, 27/01/2022, n. 575).

Se così è, sono senz'altro irrilevanti, tanto più ai fini di poter affermare la sussistenza di un obbligo motivazionale specifico in capo alla stazione appaltante che intenda ammettere l'operatore economico, le circostanze fattuali comunque dichiarate dalla -OMISSIS- nel DGUE relative a circostanze di fatto antecedenti al triennio dall'indizione della gara.

20. Quanto in particolare alla vicenda, oggetto di attenzione nella memoria della ricorrente del 5.9.2022, inerente al procedimento penale avanti al Tribunale di -OMISSIS- (proc. N. 6569/14 R.G.N.R e n. 4372/16 R.G. G.I.P) e conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., su istanza della -OMISSIS-, sussistono sufficienti elementi istruttori già acquisiti nel procedimento, alla luce delle dichiarazioni rese dalla -OMISSIS-, per ritenere che la stazione appaltante abbia valutato i fatti in questione, ritenendoli, in adesione alle informazioni rese, non idonei a determinare una inaffidabilità della -OMISSIS-.

19.1. Sul punto, in diritto, vale sottolineare l'inconferenza della giurisprudenza civile richiamata dalla ricorrente in merito alla rilevanza probatoria, nel giudizio civile, di una sentenza di patteggiamento, circa i fatti ivi accertati.

Nelle procedure ad evidenza pubblica, la sentenza di patteggiamento assume portata escludente unicamente con riferimento ai reati indicati dall'art. 80, comma 1 del Codice dei Contratti; in relazione a tutte le altre ipotesi, tali sentenze assumono la medesima rilevanza di qualsiasi altro elemento probatorio, non dunque una portata probatoria privilegiata, sicché si applicano le ordinarie coordinate ermeneutiche, sopra riportate, circa l'eventuale sussistenza di un onere motivazionale esplicito in capo alla stazione appaltante che ammetta in gara una impresa che abbia dichiarato la sussistenza a suo carico di una sentenza di patteggiamento.

19.2. Se così è, nel caso di specie, la -OMISSIS- ha reso numerose informazioni sulla cui base è possibile desumere la valutazione compiuta dalla stazione appaltante, *per relationem*, in ordine alla irrilevanza dei fatti descritti ai fini dell'affermazione del giudizio di inaffidabilità.

In particolare, ciò che assume rilevanza in relazione a tutti i fatti dichiarati dalla -OMISSIS-, è che essi sono riferibili a momenti temporali non solo antecedenti al triennio dall'indizione della procedura, ma anche a profondi mutamenti societari in relazione alla compagine della -OMISSIS-, che risultano anche dalle informazioni rese nel DGUE: in particolare, la controinteressata ha dichiarato, in merito all'informazione prefettizia, che "*in data 13 luglio 2016 i soci privati hanno interamente alienato le proprie partecipazioni azionarie in -OMISSIS- alla -OMISSIS-(da quest'ultima trasferite, in data 30 settembre 2020, alla -OMISSIS-attuale socio di maggioranza di -OMISSIS-)*"; in merito al procedimento penale già citato e al connesso procedimento davanti alla Corte dei Conti (subb. 3 e 4 del DGUE), che "*a seguito dei fatti contestati e oggetto dei suddetti procedimenti, -OMISSIS- spa si è tempestivamente dissociata dalla condotta penalmente rilevante dei propri dipendenti – ancorchè non ancora sanzionata penalmente – attraverso gli opportuni strumenti disciplinari. Inoltre, a far data dal mutamento nella*

compagine societaria avvenuto nel 2016 per effetto dell'acquisto delle quote di parte privata da parte di Socesfin srl, la società ha provveduto ad un radicale cambio della governance, che ha interessato sia il management che l'assetto proprietario, ha provveduto al completo rinnovo dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e, anche con l'ausilio e la collaborazione di società esterna altamente specializzata, ha provveduto ad aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i."

20. Ora, complessivamente, si evince dal combinato disposto:

a) dell'epoca dei fatti, tutti comunque commessi, a prescindere dalla data dei provvedimenti giudiziari eventualmente adottati, oltre il triennio antecedente l'indizione della gara, per cui opera il già citato principio per cui, "*per effetto della diretta applicazione della disposizione unionale, il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza, a questi fini, una volta decorsi tre anni dalla data della sua commissione (cfr. Cons. Stato, V, 7 settembre 2021, n. -OMISSIS-; V, 26 agosto 2020, n. -OMISSIS-; V, 5 agosto 2020, n. -OMISSIS-)*" (Cons. Stato, n. 575/2022, cit.);

b) e delle profonde modifiche societarie, descritte sufficientemente anche nel DGUE, in un momento successivo rispetto ai citati fatti e proprio in ragione di essi, circostanza che ha portato, inter alia, anche alla revoca del provvedimento interdittivo prefettizio sin dal 2016;

che la stazione appaltante abbia considerato tali elementi, ricavabili dal DGUE, del tutto sufficienti ai fini dell'ammissione alla gara della controinteressata, senza dover svolgere una motivazione specifica in merito ad essi.

In altre parole, nel caso di specie, alla luce delle articolate informazioni rese dalla società e dell'epoca dei fatti cui si riferivano le dichiarazioni, ben può operare il principio della motivazione *per relationem* da parte della stazione appaltante, anche per *facta concludentia*, ricavabile dall'ammissione dell'impresa.

D'altronde, così circostanziati nel tempo e nello spazio i fatti dichiarati, non assumono quella rilevanza *ictu oculi* che richieda una motivazione ulteriore e

specifica; ciò anche perché la stessa giurisprudenza che richiama tale evenienza, la riconnette anche alla necessità di un approfondimento istruttorio, dunque ad ipotesi in cui, a differenza del caso che occupa, i fatti dichiarati non fossero, ragionevolmente, accompagnati da informazioni e chiarimenti che li circostanziassero e consentissero perciò di ritenerli irrilevanti, con motivazione implicita nell'ammissione, ai fini del giudizio di inaffidabilità dell'impresa.

Né, per tali ragioni, è conferente la deduzione della ricorrente per cui la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere chiarimenti alla controinteressata in merito alle dichiarazioni rese, stante l'ampiezza delle informazioni rese a corredo dei fatti dichiarati.

Di tal che, anche il ricorso per motivi aggiunti non può trovare accoglimento.

21. In conclusione, tanto il ricorso principale quanto il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con compensazione nei confronti dell'interveniente DLR.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna la Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. alla rifusione, in favore del Comune di -OMISSIS- e della -OMISSIS- - Gestione Servizi Nettezza Urbana S.P.A., delle spese del giudizio, che liquida, per ciascuna, in euro 2.500, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Spese compensate nei confronti della DLR.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di

procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gabriele Serra

IL PRESIDENTE

Marco Lensi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.